



CONVITTO NAZIONALE di STATO "T. CAMPANELLA"

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo

Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCV C010005 – C.F.: 92093030804

Tel. 0965 499421 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it

E-mail: rcvc010005@istruzione.it PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it



CONVITTO NAZIONALE "T. CAMPANELLA"
Prot. 0024315 del 09/09/2026
I (Uscita)

Alle RSU d'Istituto:

Educatore Barra L.

Educatore Cuzzocrea G.

Alle OO.SS.

-CISL Scuola

Via G. Mazzini n. 7/B I piano

89128 Reggio Calabria

cislscuolarc2012@libero.it

Tel. 0965/890702

-FLC/CGIL

Via Santa Lucia al Parco 6/A

reggiocalabria@flcgil.it

Tel. 0965/324209

-Federazione GILDA UNAMS

Via Giannangelo Spagnolio 1/C

Reggio Calabria

postmaster@gildareggiocal.it

tel. 0965332611

cell. 3288653670

-SNALS CONFSAL

Via dei Pritanei 20/B

Reggio Calabria

Tel. 0965813112

Calabria.rc@snals.it

-ANIEF

Via Sant'Anna II tronco n. 18

Reggio Calabria

Cell. 3288958842

reggio-calabria@anief.net

-Federazione UIL Scuola RUA

Via Galileo Galilei n. 1

Reggio Calabria

3317246788

reggiocalabria@uilsuola.it

OGGETTO: informativa preventiva – Criteri generali delle modalità attuative del **lavoro agile e del lavoro da remoto**, svolgimento a distanza delle attività degli organi collegiali e temporanea impossibilità organizzativa di attivazione delle prestazioni a distanza

OGGETTO E FINALITÀ DELL'INFORMATIVA

Ai sensi delle disposizioni del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024 in materia di relazioni sindacali e, in particolare, delle disposizioni concernenti l'informazione e il confronto a livello di istituzione scolastica, si trasmette alla componente RSU di Istituto e alle Organizzazioni Sindacali

territoriali firmatarie del CCNL la presente informativa, avente ad **oggetto i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, nonché gli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento a distanza delle attività degli organi collegiali e alla temporanea impossibilità organizzativa di attivazione delle prestazioni a distanza.**

La presente informativa viene resa in adempimento agli obblighi di correttezza, trasparenza e partecipazione che caratterizzano il sistema delle relazioni sindacali e nel rispetto delle prerogative riconosciute alle parti dalla vigente disciplina contrattuale.

In particolare, l'Amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità organizzative, ritiene opportuno mettere a disposizione delle parti sindacali gli elementi di valutazione, i presupposti organizzativi e le condizioni concrete che hanno orientato le proprie determinazioni in ordine alla materia in esame, affinché le stesse possano disporre di un quadro conoscitivo completo e adeguato.

La presente informativa illustra pertanto i criteri, i presupposti e le valutazioni organizzative assunte dall'Istituzione scolastica con riferimento alle modalità di prestazione lavorativa a distanza, tenendo conto delle esigenze di funzionamento dell'organizzazione, della disponibilità delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche, degli obblighi in materia di sicurezza, della tutela dei dati personali e della necessità di assicurare la continuità, l'efficacia e la qualità del servizio pubblico scolastico.

L'Amministrazione intende, in tal modo, assicurare che le scelte organizzative siano adeguatamente motivate e conoscibili dalle parti sindacali, favorendo un rapporto improntato a **leale** collaborazione, chiarezza e trasparenza, nel pieno rispetto delle rispettive prerogative e competenze.

La materia oggetto della presente informativa, per gli aspetti espressamente individuati dal vigente CCNL, rientra tra quelle suscettibili di **confronto** con i soggetti sindacali aventi titolo. Pertanto, la trasmissione della presente informativa costituisce messa a disposizione degli elementi conoscitivi previsti dalla disciplina contrattuale, ferma restando la facoltà delle RSU e delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo di richiedere l'attivazione del confronto nei termini e secondo le modalità stabilite dal CCNL vigente.

L'articolato che segue espone in maniera organica i presupposti normativi, organizzativi e funzionali posti a fondamento dell'attuale orientamento dell'Istituzione scolastica, nonché i criteri di prudenza organizzativa adottati nell'esercizio della funzione organizzativa e le condizioni in presenza delle quali la materia potrà essere oggetto di successiva rivalutazione

1) Criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto. Svolgimento a distanza delle attività degli Organi collegiali – Temporanea impossibilità organizzativa di attivazione delle prestazioni a distanza

L'Amministrazione, anche in relazione alle previsioni del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca concernenti il lavoro agile, il lavoro da remoto e le attività collegiali a distanza, ritiene opportuno fornire preventiva e puntuale informazione alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali.

Il nuovo CCNL 2022-2024 individua, tra le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile e al lavoro da remoto e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese con tali modalità, nonché i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto.

Il medesimo contratto colloca inoltre tra le materie di competenza della contrattazione i criteri generali relativi alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e i riflessi sulla qualità del lavoro delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione. Parte datoriale ha il dovere di applicare la disciplina contrattuale in coordinamento con la normativa primaria in materia di lavoro agile, salute e sicurezza, protezione dei dati personali, amministrazione digitale e responsabilità del datore di lavoro pubblico.

Ne consegue che l'eventuale ricorso alle prestazioni lavorative a distanza non può essere considerato una mera scelta relativa alla modalità fisica di svolgimento della prestazione, ma costituisce una scelta organizzativa complessa, che deve essere sostenuta da adeguate condizioni di carattere professionale, organizzativo, tecnologico, informatico e di sicurezza.

La presente informativa è pertanto finalizzata a rappresentare in maniera trasparente tali condizioni e a consentire alla parte sindacale di conoscere gli elementi organizzativi sui quali si fonda la valutazione dell'Amministrazione.

Premessa

La previsione contrattuale deve essere necessariamente coordinata con la concreta situazione organizzativa dell'istituzione scolastica e con gli obblighi che fanno capo all'Amministrazione in qualità di datore di lavoro. La possibilità prevista dal contratto collettivo, pertanto, non può essere considerata come automatica disponibilità della prestazione a distanza, ma deve essere concretamente attuata solo ove siano presenti tutte le condizioni necessarie per assicurare il regolare funzionamento del servizio.

1. Il lavoro agile nella Legge n. 81/2017

La Legge n. 81/2017 configura il lavoro agile quale particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, finalizzata, tra l'altro, ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

L'art. 18 della legge definisce il lavoro agile come modalità di esecuzione della prestazione stabilita mediante accordo tra le parti, anche attraverso forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e con possibile utilizzo di strumenti tecnologici. La disciplina legislativa, pertanto, non identifica il lavoro agile con il semplice svolgimento della prestazione mediante una connessione da remoto. Il lavoro agile presuppone un assetto organizzativo previamente definito, nel quale siano individuati modalità di esecuzione, strumenti, obblighi, controlli, sicurezza, diritto alla disconnessione e condizioni operative. La normativa, inoltre, prevede specifiche priorità nell'accesso al lavoro agile in presenza delle condizioni stabilite dalla legge. Tali priorità devono essere coordinate con i criteri contrattuali e con la concreta sostenibilità organizzativa del servizio.

1.1. Salute e sicurezza: obblighi inderogabili del datore di lavoro

L'eventuale attivazione del lavoro agile, anche qualora riferita allo svolgimento da remoto di attività proprie del personale docente, comprese, nei casi consentiti, le attività collegiali, non determina in alcun modo il venir meno degli obblighi posti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali dell'Istituzione scolastica continua, infatti, a essere ricompresa nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. La diversa modalità di esecuzione della prestazione non comporta una riduzione delle responsabilità del datore di lavoro, ma richiede una specifica valutazione delle condizioni organizzative e dei rischi connessi alla prestazione resa in luoghi diversi da quelli nella disponibilità dell'Amministrazione.

L'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, stabilisce espressamente che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e prevede la consegna, con cadenza almeno annuale, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione. La medesima disposizione pone in capo al lavoratore l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

Tale disciplina deve essere coordinata con il quadro generale delineato dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che attribuisce al datore di lavoro specifiche responsabilità in materia di prevenzione e protezione e impone una valutazione dei rischi riferita all'organizzazione e alle modalità concrete di svolgimento dell'attività lavorativa.

In particolare, l'articolo 17 del D.Lgs. n. 81/2008 qualifica come obbligo non delegabile del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dalla normativa. La valutazione non costituisce, pertanto, un adempimento meramente formale o astratto, ma deve essere coerente con l'organizzazione effettivamente adottata e con le modalità attraverso le quali viene resa la prestazione lavorativa.

Ne consegue che l'eventuale introduzione del lavoro agile non può essere considerata una semplice modifica del luogo nel quale il lavoratore svolge la propria attività, ma deve essere accompagnata da una preventiva verifica della compatibilità della nuova modalità organizzativa con il sistema di prevenzione e protezione dell'Istituzione scolastica.

Tale verifica assume particolare rilevanza quando la prestazione viene resa in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. Proprio su questo specifico profilo il legislatore è intervenuto nel 2026, introducendo, con l'articolo 11 della legge 11 marzo 2026, n. 34, il comma 7-bis dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 81/2008. La nuova disposizione stabilisce che, per il lavoro agile svolto in

ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, con particolare riferimento anche all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro attraverso la consegna al lavoratore e al RLS, almeno annualmente, di una specifica informativa sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione.

La novella normativa assume particolare rilievo perché non trasferisce sul lavoratore la responsabilità generale della tutela della salute e della sicurezza, né determina un affievolimento degli obblighi del datore di lavoro. Al contrario, individua espressamente le modalità attraverso le quali gli obblighi di sicurezza compatibili con la prestazione agile devono essere assolti anche quando l'attività viene svolta in un ambiente che non è nella disponibilità giuridica dell'Amministrazione.

Resta, pertanto, in capo al datore di lavoro la responsabilità di predisporre un sistema organizzativo che consenta di individuare preventivamente i rischi connessi alla modalità di prestazione, fornire le necessarie informazioni, adottare le misure di prevenzione e protezione compatibili con il lavoro agile e assicurare che il lavoratore disponga delle conoscenze e delle indicazioni necessarie per svolgere la prestazione in condizioni di sicurezza.

Particolare attenzione deve essere rivolta, in tale prospettiva, ai rischi connessi all'utilizzo prolungato delle apparecchiature munite di videoterminale, alle caratteristiche della postazione di lavoro, alle condizioni ergonomiche, all'illuminazione, alle posture, all'organizzazione dei tempi di lavoro, nonché ai possibili fattori di rischio derivanti dall'isolamento, dalla difficoltà di comunicazione organizzativa e dall'eventuale sovrapposizione tra tempi di lavoro e tempi personali.

L'obbligo di tutela deve inoltre essere considerato in rapporto alla specificità dell'organizzazione scolastica, nella quale le attività amministrative e didattiche sono strettamente connesse alla continuità del servizio, alla collaborazione tra le diverse componenti dell'Istituzione e alla necessità di garantire adeguati livelli di coordinamento e comunicazione.

Per tale ragione, prima dell'eventuale attivazione del lavoro agile o di altre modalità di prestazione a distanza, l'Amministrazione deve poter verificare la sussistenza delle condizioni organizzative, tecniche e di sicurezza necessarie a rendere effettivamente praticabile la prestazione, non potendo limitarsi alla sola individuazione delle attività astrattamente remotizzabili.

In particolare, devono essere preventivamente considerate:

1. la natura delle attività e la loro effettiva remotizzabilità;
2. i rischi specificamente connessi alla modalità di esecuzione della prestazione;
3. la disponibilità e l'adeguatezza delle dotazioni tecnologiche;
4. la sicurezza e la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati;
5. le condizioni di utilizzo delle apparecchiature e dei videoterminali;
6. le esigenze di coordinamento, comunicazione e reperibilità organizzativa;
7. le modalità di informazione del lavoratore sui rischi generali e specifici;
8. le misure di prevenzione e protezione concretamente attuabili;
9. le modalità di gestione di eventuali situazioni di emergenza o di impossibilità sopravvenuta della prestazione;
10. il ruolo del lavoratore nella cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione;
11. il coinvolgimento delle figure previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza, secondo le rispettive competenze.

L'eventuale impossibilità di assicurare, allo stato attuale, un adeguato presidio di tali condizioni costituisce pertanto un elemento organizzativo oggettivo da considerare nella decisione circa l'attivazione del lavoro agile, non potendo l'Amministrazione adottare una modalità di prestazione che non sia previamente compatibile con gli obblighi inderogabili di tutela della salute e della sicurezza.

Ne deriva un principio di particolare rilievo ai fini della presente informativa: l'autonomia organizzativa dell'Amministrazione nell'individuazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa incontra il limite inderogabile rappresentato dagli obblighi di salute e sicurezza posti dalla legge a carico del datore di lavoro.

L'Amministrazione non può, pertanto, ritenere sufficiente, ai fini dell'attivazione del lavoro agile, la mera volontà organizzativa di introdurre una modalità flessibile di prestazione, ma deve preventivamente verificare che siano concretamente disponibili le condizioni necessarie per assolvere agli obblighi di prevenzione, informazione, protezione e gestione dei rischi compatibili con tale modalità di lavoro.

La prudenza organizzativa adottata dall'Istituzione scolastica in tale ambito non deve, pertanto, essere interpretata come una posizione pregiudizialmente contraria al lavoro agile, bensì come conseguenza diretta della necessità di non introdurre modalità organizzative innovative in assenza di un adeguato sistema di tutela e di prevenzione.

La tutela della salute e della sicurezza costituisce, infatti, un presupposto dell'organizzazione del lavoro e non un adempimento successivo all'attivazione della prestazione a distanza. L'eventuale attivazione dovrà quindi essere preceduta dalla verifica della concreta sostenibilità degli adempimenti richiesti dalla normativa e dalla predisposizione delle necessarie misure organizzative, informative, tecnologiche e preventive.

In questa prospettiva, la temporanea mancata attivazione delle modalità di lavoro agile o da remoto può trovare fondamento anche nella necessità di evitare che l'introduzione della prestazione a distanza determini una situazione nella quale gli obblighi di tutela della salute e sicurezza risultino non adeguatamente assolti o non concretamente presidabili.

La scelta organizzativa dell'Amministrazione si pone, pertanto, in un'ottica di responsabilità preventiva: prima di attivare una modalità di lavoro, devono essere verificate le condizioni che ne consentono lo svolgimento nel rispetto della normativa sulla salute e sicurezza; solo a seguito di tale verifica potrà essere valutata l'effettiva possibilità di procedere alla sua attuazione.

Tale impostazione risulta coerente con l'evoluzione normativa intervenuta nel 2026, che ha espressamente disciplinato gli obblighi di sicurezza anche per il lavoro agile svolto in ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, rafforzando la necessità di una gestione consapevole e documentata dei relativi adempimenti.

Pertanto, la tutela della salute e della sicurezza non costituisce un elemento accessorio o eventuale della scelta organizzativa, ma rappresenta una condizione imprescindibile per l'eventuale attivazione della prestazione lavorativa in modalità agile o da remoto.

1.2 Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

L'attività dell'Istituzione Scolastica comporta il trattamento di una **rilevante quantità e varietà di dati personali**, riferiti agli alunni, alle loro famiglie, al personale docente e ATA, al personale educativo e, più in generale, a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l'Istituzione. Tali trattamenti possono riguardare anche categorie particolari di dati personali e informazioni caratterizzate da un elevato livello di riservatezza.

La gestione di tali dati avviene nell'ambito di procedimenti amministrativi, attività didattiche, comunicazioni istituzionali, attività collegiali e processi organizzativi che richiedono adeguati livelli di **riservatezza, integrità, disponibilità e sicurezza delle informazioni**.

L'eventuale ricorso al lavoro agile o al lavoro da remoto, così come lo svolgimento a distanza delle attività degli organi collegiali, **non determina alcuna attenuazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza delle informazioni**. Al contrario, la prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali dell'Istituzione scolastica può introdurre ulteriori elementi di complessità e di rischio che devono essere preventivamente individuati, valutati e adeguatamente gestiti.

Il quadro normativo di riferimento è costituito, in particolare, dal **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché dalle ulteriori disposizioni applicabili in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali.

In tale contesto, l'Istituzione Scolastica, in qualità di **titolare del trattamento**, è tenuta ad assicurare che i trattamenti effettuati nell'ambito delle proprie attività siano conformi ai principi stabiliti dalla normativa e siano accompagnati da misure tecniche e organizzative adeguate alla natura e ai rischi dei trattamenti effettuati.

Assume particolare rilievo, a tale riguardo, l'**articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679**, il quale

stabilisce che il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento devono mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. La valutazione deve tenere conto, tra l'altro, dello **stato dell'arte e dei costi di attuazione**, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e del rischio, di varia probabilità e gravità, per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

La disposizione richiama, tra le misure che possono risultare necessarie in relazione al rischio, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di garantire in modo permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la possibilità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico e l'adozione di procedure per verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate.

Ne consegue che la sicurezza del trattamento **deve essere assicurata anche quando la prestazione lavorativa viene resa al di fuori dei locali dell'Istituzione Scolastica**. Il mutamento del luogo di esecuzione della prestazione non determina, infatti, il venir meno degli obblighi di protezione dei dati né consente di derogare alle misure di sicurezza adottate dall'Istituzione.

Non può pertanto ritenersi sufficiente, ai fini dell'attivazione di una modalità di lavoro a distanza, la **mera disponibilità di una connessione a Internet, di un personal computer o di una piattaforma di videoconferenza**. Tali strumenti costituiscono esclusivamente elementi tecnici della prestazione e non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

L'eventuale attivazione del lavoro agile o del lavoro da remoto deve essere preceduta da una **valutazione complessiva dell'intero processo organizzativo e tecnologico**, verificando che le modalità di accesso, trattamento, trasmissione, conservazione e condivisione dei dati risultino compatibili con gli obblighi gravanti sul titolare del trattamento e con le misure di sicurezza adottate dall'Istituzione scolastica.

La sicurezza, pertanto, non può essere valutata esclusivamente con riferimento alla singola apparecchiatura o alla singola piattaforma utilizzata, ma deve riguardare **l'intera catena organizzativa e tecnologica attraverso la quale il dato viene trattato**, dalla fase di accesso ai sistemi fino alla trasmissione, elaborazione, conservazione, archiviazione e, ove previsto, cancellazione delle informazioni.

Particolare attenzione deve essere riservata alla circostanza che la prestazione lavorativa venga svolta **al di fuori dei locali dell'Istituzione Scolastica**, in ambienti nei quali l'Amministrazione non dispone del medesimo livello di controllo diretto esercitabile sulle proprie strutture e sulle proprie dotazioni.

La prestazione a distanza deve pertanto essere organizzata in modo tale da assicurare che il trattamento dei dati avvenga attraverso **strumenti, procedure e modalità previamente individuati e autorizzati dall'Istituzione Scolastica**, coerenti con le proprie politiche di sicurezza, con le misure tecniche e organizzative adottate e con le indicazioni del Responsabile della protezione dei dati (DPO), ove previsto.

Devono essere preventivamente considerate, tra l'altro, le modalità di:

- autenticazione e identificazione degli utenti;
- accesso ai sistemi informativi e alle piattaforme istituzionali;
- gestione e protezione delle credenziali;
- utilizzo delle apparecchiature e dei dispositivi impiegati per la prestazione;
- protezione dei dispositivi da accessi non autorizzati;
- trasmissione e condivisione di documenti e informazioni;
- conservazione e archiviazione dei dati;
- utilizzo della posta elettronica e degli strumenti di videoconferenza;
- gestione di eventuali dispositivi personali o supporti rimovibili;
- prevenzione della diffusione accidentale o non autorizzata di informazioni riservate;
- gestione di eventuali incidenti di sicurezza o violazioni dei dati personali;
- ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi in caso di incidente.

Particolare rilievo assume altresì il principio secondo cui le persone autorizzate al trattamento devono operare nel rispetto delle istruzioni impartite dal titolare del trattamento e delle procedure interne adottate dall'Istituzione scolastica. L'accesso da remoto ai dati e ai sistemi istituzionali non può quindi essere rimesso alla libera individuazione, da parte del singolo lavoratore, di strumenti, piattaforme o modalità tecniche non preventivamente autorizzate.

La tutela deve riguardare non soltanto i dati contenuti nei sistemi informatici, ma anche i **documenti cartacei, le comunicazioni orali, le immagini, le registrazioni, le schermate, i file temporanei e ogni altra informazione** che possa consentire, direttamente o indirettamente, l'identificazione di una persona o la conoscenza di informazioni riservate.

Particolare cautela deve essere adottata nello svolgimento a distanza delle attività degli organi collegiali. Qualora le riunioni siano svolte mediante strumenti telematici, devono essere garantite modalità di partecipazione idonee a tutelare la riservatezza delle informazioni trattate e a impedire l'accesso, anche accidentale, da parte di soggetti non autorizzati.

La piattaforma utilizzata, le modalità di autenticazione e accesso, la gestione degli inviti, la condivisione dei documenti, l'eventuale registrazione della riunione e ogni ulteriore funzionalità devono essere coerenti con le disposizioni normative e con le misure di sicurezza adottate dall'Istituzione scolastica.

Particolare attenzione deve essere riservata alle riunioni nelle quali vengano trattate **informazioni particolarmente delicate o dati appartenenti a categorie particolari**, per le quali devono essere adottate modalità organizzative e tecniche proporzionate ai rischi connessi al trattamento.

L'Amministrazione deve inoltre poter assicurare un adeguato livello di **sicurezza informatica**, inteso come capacità di prevenire, individuare, gestire e, ove necessario, ripristinare situazioni conseguenti ad accessi non autorizzati, perdita o alterazione dei dati, diffusione indebita di informazioni, attacchi informatici e altre situazioni suscettibili di compromettere la riservatezza, l'integrità o la disponibilità delle informazioni. L'eventuale ricorso al lavoro a distanza richiede, pertanto, di considerare anche i rischi derivanti dall'utilizzo di reti domestiche, dispositivi non direttamente gestiti dall'Amministrazione, ambienti condivisi e modalità di accesso ai sistemi da luoghi esterni alla sede istituzionale.

Ne consegue che **la possibilità tecnica di collegarsi da remoto non coincide con la possibilità organizzativa, giuridica e di sicurezza di lavorare da remoto.**

Affinché una prestazione possa essere resa a distanza, devono sussistere contemporaneamente condizioni tecniche, organizzative e di sicurezza tali da consentire all'Istituzione scolastica di mantenere un livello di protezione dei dati adeguato al rischio, in coerenza con quanto richiesto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

L'adeguatezza delle misure di sicurezza deve essere valutata in relazione alla **natura, all'oggetto, al contesto e alle finalità dei trattamenti**, nonché alla probabilità e alla gravità dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Tale valutazione assume particolare importanza nell'ambito scolastico, considerata la presenza di dati relativi a minori e di informazioni che possono riguardare condizioni personali, familiari, educative, didattiche e lavorative.

L'Amministrazione deve, pertanto, verificare preventivamente che l'eventuale attivazione del lavoro agile o da remoto sia compatibile con il **principio di responsabilizzazione (accountability)** e con l'obbligo di adottare e mantenere nel tempo misure tecniche e organizzative adeguate al rischio.

Tali misure non possono essere considerate statiche o definitivamente acquisite. L'articolo 32 del Regolamento richiede infatti che siano valutate anche in relazione all'evoluzione delle tecnologie, dei rischi e delle modalità di trattamento e che la loro efficacia sia verificata periodicamente.

Laddove la verifica evidenzia l'assenza di condizioni tecniche, organizzative o procedurali sufficienti, ovvero l'impossibilità di garantire un livello di sicurezza adeguato alla natura dei dati trattati e alle attività da svolgere, **l'Amministrazione non può procedere all'attivazione della prestazione a distanza fino a quando non siano state individuate e predisposte soluzioni idonee.**

La protezione dei dati personali e la sicurezza informatica costituiscono, pertanto, **presupposti essenziali e non meramente accessori dell'eventuale attivazione del lavoro agile, del lavoro da remoto e dello svolgimento a distanza delle attività collegiali.**

La scelta di non attivare temporaneamente tali modalità, ove motivata dall'assenza di condizioni tecniche, organizzative o procedurali sufficienti, deve intendersi quale misura finalizzata a **garantire la continuità della protezione dei dati personali e della sicurezza delle informazioni istituzionali**, nel rispetto degli obblighi posti dalla normativa a carico dell'Istituzione scolastica.

In tale prospettiva, l'Amministrazione ritiene necessario adottare un **criterio di prudenza organizzativa**, evitando l'introduzione di modalità di prestazione a distanza che, allo stato delle dotazioni, delle procedure e delle misure di sicurezza disponibili, possano determinare livelli di rischio non adeguatamente presidabili.

La prudenza organizzativa non assume carattere pregiudizialmente contrario all'innovazione tecnologica o alla futura introduzione del lavoro agile, ma rappresenta una scelta di responsabilità preventiva, volta a garantire che ogni eventuale innovazione organizzativa sia accompagnata da adeguate condizioni tecniche, procedurali e di sicurezza.

L'eventuale attivazione futura delle modalità di lavoro a distanza potrà, pertanto, essere rivalutata qualora intervengano modifiche nelle infrastrutture tecnologiche, nelle piattaforme utilizzate, nelle procedure interne, nelle risorse disponibili, nelle misure di sicurezza o nel quadro normativo di riferimento tali da consentire una gestione della prestazione a distanza in condizioni adeguate di sicurezza e conformità.

In conclusione, l'Amministrazione ritiene che l'eventuale introduzione del lavoro agile e del lavoro da remoto debba essere preceduta non dalla sola verifica della **fattibilità tecnica del collegamento**, ma dalla più ampia verifica della **sostenibilità organizzativa, giuridica e tecnologica dell'intero processo di trattamento dei dati connesso alla prestazione lavorativa**.

La sicurezza del trattamento deve pertanto accompagnare la prestazione lavorativa **in ogni luogo nel quale essa venga resa**, anche al di fuori dei locali scolastici, attraverso misure tecniche e organizzative adeguate al rischio e coerenti con le responsabilità proprie del titolare e, ove ricorra, del responsabile del trattamento. Ne deriva che la protezione dei dati personali e la sicurezza informatica costituiscono **condizioni imprescindibili per l'eventuale attivazione delle modalità di lavoro a distanza**, in quanto parte integrante del sistema di responsabilità dell'Istituzione scolastica e requisito necessario affinché l'innovazione organizzativa possa essere realizzata senza compromettere la tutela dei diritti degli interessati e la sicurezza delle informazioni istituzionali.

1.3 Codice dell'Amministrazione Digitale

Il D.Lgs. n. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale disciplina, tra l'altro, il sistema di gestione e sicurezza dei documenti, dei dati e dei sistemi informativi della pubblica amministrazione.

La digitalizzazione dell'attività amministrativa non elimina gli obblighi di integrità, disponibilità, sicurezza, autenticità e corretta conservazione dei dati e dei documenti.

La prestazione a distanza del personale deve, quindi, essere realizzata all'interno dell'ecosistema digitale istituzionale e secondo procedure compatibili con le misure di sicurezza adottate dall'Amministrazione. Il CAD considera espressamente la disponibilità dei dati quale possibilità di accesso senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge.

L'eventuale indisponibilità di strumenti istituzionali adeguati, l'impossibilità di garantire un accesso sicuro ai sistemi o l'assenza di adeguati presidi tecnici costituiscono pertanto elementi oggettivi che l'Amministrazione deve necessariamente considerare nella valutazione di fattibilità.

1.4 Responsabilità del dirigente scolastico

L'art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce al dirigente scolastico la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, riconoscendogli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e attribuendogli il compito di organizzare l'attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia.

Tale responsabilità comporta che il dirigente scolastico, prima di autorizzare o rendere sistematica una modalità organizzativa, debba verificarne la concreta sostenibilità.

La scelta organizzativa non può, pertanto, essere fondata esclusivamente sulla richiesta del singolo lavoratore o sulla astratta disponibilità della tecnologia.

Devono essere previamente valutati:

1. la compatibilità dell'attività con la modalità a distanza;
2. la continuità del servizio;
3. la disponibilità di personale presso le sedi;
4. le esigenze dell'utenza;
5. la sicurezza del lavoratore;
6. la sicurezza informatica;
7. la protezione dei dati;
8. la disponibilità di strumenti e infrastrutture adeguate;
9. la capacità dell'Istituzione di fornire assistenza tecnica attraverso risorse umane e strumentali;

10. l'impatto sull'organizzazione complessiva.

La responsabilità datoriale impone, quindi, una valutazione ex ante e non soltanto la gestione delle conseguenze di una modalità organizzativa già attivata.

1.5 Personale Amministrativo - Oggettivi temporanei impedimenti datoriali

Alla luce del quadro sopra richiamato, sentito il DSGA, l'Amministrazione evidenzia che l'attivazione delle prestazioni a distanza deve essere subordinata alla preventiva verifica della sussistenza delle condizioni necessarie.

Nel contesto organizzativo attuale dell'Istituzione Scolastica, emergono elementi oggettivi che non consentono di garantire, con carattere di generalità e continuità, il ricorso al lavoro agile, per il personale ATA e per le attività collegiali.

Tali elementi riguardano, in particolare:

PERSONALE AMMINISTRATIVO

1. consistenza dell'organico effettivamente disponibile;
2. assenze temporanee e strutturali;
3. numero e articolazione dell'ufficio in due sedi;
4. necessità di garantire i servizi con il pubblico;
5. necessità di assicurare i servizi amministrativi coordinati;
6. gestione dell'utenza in presenza presso la sede di Archi;
7. carichi di lavoro degli uffici;
8. disponibilità effettiva di personale tecnico e amministrativo;
9. disponibilità di dispositivi istituzionali;
10. adeguatezza della connettività;
11. sicurezza degli accessi ai sistemi;
12. disponibilità di assistenza tecnica;
13. adeguatezza delle piattaforme;
14. capacità di garantire la protezione dei dati personali;
15. sostenibilità delle procedure di gestione documentale e amministrativa.

La valutazione deve riguardare non soltanto la singola prestazione, ma l'effetto complessivo dell'assenza fisica del personale sull'organizzazione del servizio.

1.6 Dotazioni organiche e continuità del servizio

L'Istituzione Scolastica opera all'interno di dotazioni organiche determinate dall'Amministrazione centrale e territoriale e dispone di risorse umane e finanziarie che non possono essere unilateralmente incrementate dal dirigente scolastico in relazione alle esigenze sopravvenute.

L'attuale consistenza dell'organico del personale amministrativo, rapportata alle attività istituzionali da garantire, rende necessario assicurare prioritariamente il presidio delle funzioni che richiedono presenza fisica.

In particolare, la riduzione della presenza contemporanea del personale può incidere sulla capacità dell'Istituzione di garantire:

1. ricevimento dell'utenza;
2. protocollazione e gestione documentale;
3. gestione delle pratiche amministrative;
4. prosecuzione delle attività connesse alla presenza di progetti PN e PNRR
5. supporto alla didattica;
6. gestione delle emergenze;
7. attività indifferibili;
8. assistenza agli alunni e alle famiglie;
9. rapporti con gli enti esterni;

La questione non è quindi riconducibile a una generica preferenza dell'Amministrazione per il lavoro in presenza. Si tratta, piuttosto, di verificare se l'organico effettivamente disponibile sia sufficiente a garantire contemporaneamente il servizio in presenza e l'eventuale articolazione delle prestazioni a distanza.

1.7 Principio della necessaria compatibilità con l'organizzazione scolastica

L'eventuale ricorso al lavoro agile o al lavoro da remoto, anche per le attività collegiali a distanza, organizzativa dell'istituzione scolastica, deve essere compatibile con la struttura, con le mansioni concretamente svolte dal personale, alla presenza di professionalità capaci di gestire i vari sistemi e con le esigenze di continuità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa pregiudicati anche da carenza di assistenti tecnici in servizio che garantiscano continuità strutturale al sistema.

La prestazione resa al di fuori della sede di servizio non può determinare:

1. una riduzione del livello dei servizi erogati all'utenza;
2. una carenza nel presidio degli uffici;
3. un aggravio non sostenibile dei carichi di lavoro del personale presente;
4. difficoltà nel rispetto delle scadenze amministrative;
5. interruzioni o rallentamenti dei procedimenti;
6. rischi aggiuntivi in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati;
7. condizioni di lavoro non adeguatamente tutelate;
8. impossibilità di garantire la continuità del servizio.

Ne consegue che la concreta attivazione delle modalità di lavoro a distanza è subordinata alla preventiva verifica della sussistenza dei necessari presupposti.

1.8 Attività collegiali a distanza Art. 44 CCNL 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024

Lo svolgimento a distanza delle attività degli organi collegiali dell'Istituzione Scolastica deve essere ricondotto alla specifica disciplina prevista dal **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca**, con particolare riferimento all'articolo 44 del CCNL 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, recante la disciplina delle attività funzionali all'insegnamento.

Il comma 6 del citato articolo 44 prevede la possibilità, mediante il Regolamento d'Istituto e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disposizione contrattuale, di svolgere a distanza le attività collegiali, distinguendo tra attività prive di carattere deliberativo e attività che, invece, comportano l'assunzione di deliberazioni da parte dell'organo collegiale.

Per le attività collegiali aventi carattere deliberativo, la disposizione contrattuale ha subordinato l'estensione della modalità telematica alla preventiva definizione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di specifici criteri e modalità, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali. Tale procedimento si è concluso nel giugno 2026 con la definizione dei relativi criteri e con la successiva **Nota MIM prot. AOODPIT n. 3803 del 30 giugno 2026**, avente ad oggetto lo svolgimento a distanza delle attività collegiali di carattere deliberativo nelle istituzioni scolastiche.

La predetta nota ministeriale deve essere letta congiuntamente al relativo **Allegato tecnico "Requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche"**, che individua le condizioni tecniche e organizzative necessarie affinché le riunioni degli organi collegiali e le relative operazioni deliberative possano essere gestite mediante strumenti digitali garantendo la validità e la regolarità delle procedure.

La disciplina ministeriale assume particolare rilievo in quanto chiarisce che lo svolgimento di una seduta a distanza **non può essere ricondotto alla mera possibilità di collegare i partecipanti mediante una piattaforma di videoconferenza**. La gestione digitale di un organo collegiale deliberativo costituisce, infatti, un procedimento organizzativo e giuridico che deve garantire condizioni equivalenti, sotto il profilo della validità delle operazioni, a quelle assicurate nello svolgimento in presenza.

L'eventuale svolgimento a distanza deve, pertanto, essere organizzato in modo da assicurare, in relazione alla natura dell'attività e alle specifiche modalità deliberative dell'organo, almeno le necessarie condizioni di:

1. **identificazione certa dei partecipanti**, affinché sia verificabile l'identità dei soggetti aventi diritto a partecipare;
2. **autenticazione degli utenti**, attraverso modalità idonee a impedire accessi da parte di soggetti non autorizzati;
3. **regolare costituzione dell'organo collegiale**, mediante la verifica dei requisiti previsti dalla normativa e dal regolamento dell'Istituzione scolastica;
4. **verifica delle presenze e del numero legale**, con modalità idonee a documentare la partecipazione dei componenti per tutta la durata della seduta;

5. **corretto svolgimento delle operazioni di voto**, garantendo il carattere personale e univoco dell'espressione di voto;
6. **segretezza del voto**, nei casi in cui la normativa o la disciplina dell'organo la richiedano;
7. **integrità delle operazioni deliberative**, assicurando che i risultati delle votazioni non possano essere alterati o manipolati;
8. **tracciabilità delle operazioni**, nei limiti compatibili con la natura del voto e con gli obblighi di riservatezza;
9. **corretta verbalizzazione delle sedute e delle deliberazioni**;
10. **conservazione della documentazione prodotta**, secondo le regole applicabili alla documentazione amministrativa e digitale;
11. **sicurezza informatica dei sistemi e delle piattaforme utilizzate**;
12. **protezione dei dati personali**, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Particolare attenzione deve essere posta alla distinzione tra **voto palese** e **voto segreto**. Nel primo caso, il sistema deve consentire di documentare e rendere verificabile l'esito della votazione secondo modalità coerenti con la natura dell'operazione e con le esigenze di verbalizzazione. Nel caso di voto segreto, devono, invece, essere adottate soluzioni tecniche idonee a garantire l'effettiva segretezza del voto e a impedire che il voto espresso possa essere ricondotto al singolo votante. La documentazione ministeriale dedica specifica attenzione a tale requisito, escludendo soluzioni che assicurino soltanto una forma apparente di anonimato.

La validità della seduta a distanza presuppone, inoltre, che l'Istituzione Scolastica disponga di un Regolamento d'Istituto che disciplini le modalità di svolgimento delle riunioni telematiche, in coerenza con la disciplina contrattuale e con i criteri e requisiti definiti dal Ministero.

Il regolamento non deve limitarsi a prevedere in termini generali la possibilità di riunioni online, ma deve individuare le modalità organizzative attraverso le quali vengono garantiti l'identificazione dei partecipanti, la verifica delle presenze, il numero legale, la gestione delle votazioni, la verbalizzazione, la conservazione degli atti e la tutela della sicurezza e dei dati personali.

L'Istituzione Scolastica deve, pertanto, procedere, prima dell'eventuale utilizzo della modalità a distanza, a una **verifica preventiva della propria capacità organizzativa e tecnologica**, accertando la disponibilità di strumenti e procedure effettivamente idonei a soddisfare i requisiti previsti dalla disciplina contrattuale e dalla documentazione ministeriale.

La semplice disponibilità di una piattaforma di videoconferenza non può, quindi, essere considerata sufficiente. Una piattaforma può consentire la comunicazione audio-video tra più persone, ma non necessariamente garantire, da sola, la gestione delle presenze, la verifica del numero legale, la personalità e univocità del voto, la segretezza delle votazioni, la tracciabilità delle operazioni, la corretta verbalizzazione e la conservazione della documentazione.

Analogamente, non può ritenersi sufficiente la mera disponibilità di strumenti informatici di voto qualora tali strumenti non siano integrati in un sistema organizzativo complessivo conforme ai requisiti previsti per la gestione digitale dell'organo collegiale.

Particolare rilievo assume, pertanto, la scelta della piattaforma e degli strumenti digitali, che deve essere effettuata dall'Istituzione Scolastica sulla base di una preventiva verifica della loro effettiva rispondenza alle esigenze organizzative, deliberative, di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali.

La verifica deve riguardare non soltanto le funzionalità dichiarate dal fornitore, ma anche le concrete modalità attraverso le quali il sistema consente di identificare e autenticare i partecipanti, gestire le presenze, assicurare il corretto svolgimento delle votazioni, garantire la segretezza del voto ove necessaria, conservare la documentazione e assicurare la sicurezza dei dati trattati.

Sotto tale profilo, lo svolgimento a distanza delle attività collegiali si pone in diretta relazione con gli obblighi già richiamati nella presente informativa in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica. La gestione digitale di una seduta collegiale comporta, infatti, il trattamento di dati personali relativi ai componenti dell'organo, alle loro presenze, alle comunicazioni effettuate durante la seduta, ai documenti condivisi e, nei casi previsti, alle operazioni di voto.

Devono, pertanto, essere garantite adeguate misure tecniche e organizzative volte a tutelare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la sicurezza delle informazioni, in coerenza con il Regolamento (UE) 2016/679

e con le misure adottate dall'Istituzione scolastica.

La gestione a distanza deve inoltre assicurare la continuità e l'effettività della partecipazione collegiale. Devono essere previste modalità per gestire eventuali interruzioni della connessione, problemi di autenticazione, perdita del collegamento, difficoltà nell'espressione del voto o altre anomalie tecniche che possano incidere sulla regolare costituzione o sul funzionamento dell'organo.

In presenza di problematiche tecniche tali da compromettere l'identificazione dei partecipanti, la verifica del numero legale, la regolarità delle votazioni o la certezza dell'esito deliberativo, l'organo non può considerarsi posto nelle condizioni di svolgere validamente le relative operazioni fino al ripristino delle condizioni necessarie.

Particolare attenzione deve essere riservata anche alla verbalizzazione, che deve consentire di documentare lo svolgimento della seduta, i partecipanti, la verifica del numero legale, gli argomenti trattati, le deliberazioni assunte e, secondo le modalità previste, gli esiti delle votazioni.

La documentazione digitale prodotta nell'ambito della seduta deve, inoltre, essere gestita secondo procedure idonee a garantirne integrità, autenticità, reperibilità e corretta conservazione, evitando che la modalità telematica possa determinare una perdita di certezza o di valore della documentazione amministrativa.

Alla luce della disciplina contrattuale e delle indicazioni ministeriali intervenute nel 2026, l'Istituzione Scolastica ritiene, pertanto, che lo svolgimento a distanza delle attività collegiali debba essere considerato come una **modalità organizzativa subordinata alla previa verifica della sussistenza di tutti i necessari presupposti tecnici, organizzativi e regolamentari**.

Tale impostazione vale in particolare per le attività aventi carattere deliberativo, per le quali la corretta gestione delle operazioni di voto costituisce elemento essenziale ai fini della validità e della certezza delle deliberazioni.

L'Amministrazione non ritiene sufficiente la mera previsione regolamentare della possibilità di svolgere le sedute a distanza, qualora non sia accompagnata dalla concreta disponibilità di strumenti e procedure idonei a garantire tutti i requisiti richiesti dalla disciplina vigente.

La facoltà di prevedere lo svolgimento a distanza non si traduce, quindi, in un obbligo di utilizzare tale modalità, né esclude la necessità di una valutazione organizzativa da parte dell'Amministrazione circa la concreta opportunità e sostenibilità del suo utilizzo nelle specifiche condizioni dell'Istituzione Scolastica.

In tale prospettiva, la scelta di non utilizzare **temporaneamente** la modalità a distanza, in assenza di adeguate condizioni tecniche, organizzative, regolamentari o di sicurezza, costituisce una **scelta organizzativa prudentiale e motivata dalla necessità di garantire la piena regolarità delle attività collegiali**, senza pregiudicare la possibilità di una successiva rivalutazione.

L'Istituzione Scolastica si riserva di procedere a una verifica periodica delle condizioni disponibili, anche alla luce dell'evoluzione delle piattaforme digitali, delle dotazioni tecnologiche, delle risorse organizzative, delle indicazioni ministeriali e dell'esperienza concretamente maturata.

L'eventuale attivazione delle attività collegiali a distanza potrà essere valutata qualora risulti possibile garantire, in modo effettivo e documentabile, **identificazione, autenticazione, regolare costituzione dell'organo, verifica delle presenze e del numero legale, correttezza delle votazioni, segretezza del voto ove prevista, integrità e tracciabilità delle operazioni, verbalizzazione, conservazione della documentazione, sicurezza informatica e protezione dei dati personali**.

La disciplina ministeriale intervenuta nel 2026 conferma, in definitiva, che la gestione digitale degli organi collegiali costituisce un processo organizzativo complesso, che richiede una **verifica preventiva della capacità concreta dell'Istituzione Scolastica di assicurare tutti i requisiti necessari**, e non può essere ricondotta alla sola disponibilità di strumenti di videoconferenza o di collegamento telematico.

In tale prospettiva, l'Amministrazione intende procedere secondo un criterio di **gradualità, prudenza e responsabilità organizzativa**, assicurando che l'eventuale innovazione delle modalità di svolgimento delle attività collegiali sia introdotta soltanto quando risultino effettivamente garantite le condizioni necessarie per tutelare la validità delle deliberazioni, la partecipazione dei componenti, la sicurezza delle operazioni e la protezione dei dati personali.

1.9 Risorse disponibili e sostenibilità organizzativa

L'attivazione strutturale delle prestazioni a distanza, mediante il ricorso all'istituto contrattuale del lavoro

agile, richiede lo stanziamento di risorse economiche per l'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche e predisposizione di mirate misure organizzative.

In particolare, occorre disporre di risorse per :

1. dispositivi adeguati;
2. licenze e piattaforme istituzionali adeguate;
3. sistemi di autenticazione;
4. strumenti di sicurezza;
5. connessioni affidabili;
6. sistemi di backup;
7. supporto tecnico senza soluzione di continuità;
8. procedure di gestione degli incidenti informatici;
9. formazione del personale;
10. procedure di protezione dei dati;
11. sistemi di gestione documentale compatibili con il lavoro a distanza.
12. disponibilità di personale tecnico-amministrativo per la gestione documentale

La disponibilità di tali strumenti deve essere effettiva e laddove tali condizioni non risultino integralmente disponibili, l'Amministrazione non può assumere come ordinaria una modalità organizzativa che potrebbe determinare un incremento del rischio operativo e un pregiudizio per l'amministrazione

Analoghi principi devono essere applicati allo svolgimento a distanza delle attività degli Organi collegiali. La possibilità di ricorrere alla modalità telematica deve essere esercitata nel rispetto delle disposizioni contrattuali, regolamentari e ministeriali applicabili e previa verifica della disponibilità di strumenti idonei a garantire l'identificazione dei partecipanti, la regolarità delle presenze, la validità delle deliberazioni e delle votazioni, la verbalizzazione, la sicurezza e la corretta conservazione della documentazione. La modalità a distanza, non può pertanto essere utilizzata qualora le condizioni tecniche o organizzative disponibili non consentano di assicurare la piena regolarità della seduta. Anche in questo ambito, l'eventuale mancata utilizzazione della modalità telematica deve essere intesa come conseguenza della temporanea indisponibilità dei necessari presupposti e non come esclusione definitiva dello strumento.

1.10 Principio di prudenza nell'esercizio della funzione datoriale

L'Amministrazione, nell'esercizio della propria funzione organizzativa e nell'ambito delle prerogative riconosciute dalla normativa vigente, ritiene doveroso adottare un **criterio di prudenza organizzativa**, inteso quale criterio di responsabilità nella valutazione delle condizioni concrete necessarie per l'introduzione e l'attuazione di modalità organizzative innovative e, in particolare, delle prestazioni lavorative rese in modalità agile o da remoto.

Il principio di prudenza organizzativa non deve essere interpretato quale atteggiamento pregiudizialmente contrario all'innovazione, alla digitalizzazione dei processi amministrativi o alla possibilità di ricorrere a modalità flessibili di organizzazione del lavoro. Esso rappresenta, piuttosto, un criterio di valutazione volto a garantire che l'eventuale introduzione di tali modalità avvenga in presenza di condizioni effettivamente idonee ad assicurare il regolare funzionamento dell'Istituzione scolastica e il perseguimento delle finalità proprie del servizio pubblico.

L'Amministrazione ritiene, infatti, che l'innovazione organizzativa debba essere accompagnata da una **valutazione preventiva e complessiva dei rischi, delle condizioni operative e delle risorse disponibili**, evitando che l'introduzione di nuovi modelli organizzativi possa determinare, anche involontariamente, criticità nella gestione dei servizi, sovraccarichi organizzativi, discontinuità nell'erogazione delle prestazioni o situazioni di incertezza nell'individuazione delle responsabilità.

L'adozione di tale criterio trova fondamento nei principi che regolano l'azione amministrativa e, in particolare, nei principi di **buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità**, nonché nell'esigenza di assicurare un impiego razionale e sostenibile delle risorse umane, finanziarie, strumentali e tecnologiche disponibili.

La prudenza organizzativa assume, altresì, particolare rilievo in relazione agli obblighi connessi alla **sicurezza dei lavoratori**, alla tutela della salute e della sicurezza nell'ambiente di lavoro, alla **protezione dei dati personali**, alla sicurezza informatica e alla corretta gestione delle informazioni e dei documenti trattati nell'esercizio delle funzioni istituzionali. L'eventuale ricorso a modalità di lavoro a distanza deve

pertanto essere preceduto dalla verifica della sussistenza delle condizioni tecniche, organizzative e procedurali necessarie a garantire adeguati livelli di sicurezza e di protezione.

Il medesimo criterio deve essere applicato con riferimento alla **continuità del servizio pubblico scolastico**, che costituisce elemento essenziale dell'organizzazione dell'Istituzione. Le modalità di lavoro agile o da remoto devono risultare compatibili con le esigenze di presidio dei servizi, con la necessità di assicurare la tempestività degli adempimenti amministrativi, con la collaborazione tra le diverse componenti dell'organizzazione e con la disponibilità delle risorse necessarie a garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi.

Nell'esercizio della propria funzione organizzativa, l'Amministrazione considera, inoltre, necessario operare secondo criteri di **responsabilità amministrativa e gestionale**, verificando preventivamente che le scelte organizzative siano sostenibili, coerenti con le risorse effettivamente disponibili e idonee a produrre un concreto miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi, senza determinare oneri o criticità non adeguatamente valutati.

Il principio di prudenza è altresì orientato alla **tutela dei lavoratori**, in quanto mira a evitare che modalità di prestazione lavorativa introdotte senza adeguati presupposti possano determinare condizioni di sovraccarico, difficoltà di coordinamento, mancata chiarezza nell'attribuzione delle responsabilità, difficoltà nella reperibilità o nella comunicazione organizzativa, ovvero altre condizioni suscettibili di incidere negativamente sulla qualità della vita lavorativa e sul benessere organizzativo.

La prudenza, pertanto, non coincide con una scelta di conservazione dell'assetto organizzativo esistente, ma costituisce un **criterio di gradualità e sostenibilità dell'innovazione**, attraverso il quale l'Amministrazione intende assicurare che ogni eventuale cambiamento sia adeguatamente preparato, verificato e accompagnato dalle necessarie condizioni organizzative, tecnologiche e professionali.

In tale prospettiva, l'Amministrazione ritiene che l'introduzione o l'estensione delle modalità di lavoro a distanza debba essere oggetto di **monitoraggio e periodica rivalutazione**, anche alla luce dell'evoluzione delle dotazioni tecnologiche, delle risorse disponibili, dei processi organizzativi, delle esigenze dell'Istituzione scolastica e dell'esperienza concretamente maturata.

Il criterio di prudenza adottato allo stato attuale non assume, pertanto, carattere definitivo né preclude future diverse determinazioni, ma costituisce una scelta organizzativa responsabile, **proporzionata alle condizioni concretamente esistenti e suscettibile di revisione** qualora intervengano elementi nuovi o migliorativi tali da modificare il quadro organizzativo, tecnologico e funzionale di riferimento.

L'Amministrazione intende in tal modo perseguire un equilibrio tra **innovazione e responsabilità**, assicurando che l'adozione di modalità organizzative flessibili non sia fine a sé stessa, ma sia effettivamente funzionale al miglioramento dell'organizzazione del lavoro, alla tutela dei lavoratori e, soprattutto, alla garanzia di un servizio scolastico pubblico efficace, sicuro, continuo e di qualità.

CONCLUSIONI

Alla luce degli elementi sopra esposti e all'esito delle valutazioni effettuate dalla Dirigenza, anche sentiti il DSGA, il RSPP e il DPO dell'Istituzione Scolastica, si ritiene, allo stato attuale, di non poter procedere all'attivazione ordinaria delle modalità di lavoro agile e di lavoro da remoto.

Tale orientamento consegue a una preliminare e complessiva valutazione delle condizioni organizzative, funzionali e tecniche attualmente presenti nell'Istituzione Scolastica, effettuata nel rispetto dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza e continuità dell'azione amministrativa e con particolare riguardo alla necessità di garantire il regolare funzionamento dei servizi e l'adempimento degli obblighi di sicurezza e di tutela dei dati.

La temporanea mancata attivazione delle predette modalità di prestazione lavorativa deve, pertanto, intendersi quale **scelta organizzativa riferita alle condizioni concretamente esistenti allo stato attuale e non quale esclusione generale o definitiva degli istituti del lavoro agile e del lavoro da remoto previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.**

L'Istituzione Scolastica si riserva, infatti, di procedere a una successiva rivalutazione della possibilità di attivazione delle prestazioni a distanza qualora intervengano modifiche nelle condizioni organizzative, funzionali, tecnologiche o di sicurezza tali da consentire una gestione delle medesime modalità compatibile con le esigenze di continuità, efficacia e regolarità del servizio.

Resta, altresì, ferma la necessità di valutare, ove ne ricorrano i presupposti, le singole fattispecie previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, nonché il rispetto delle prerogative riconosciute alle parti nell'ambito delle relazioni sindacali e della contrattazione integrativa.

La presente valutazione non intende, pertanto, precludere l'utilizzo futuro degli istituti contrattuali, ma rappresenta l'esito dell'analisi delle condizioni organizzative e operative concretamente disponibili nell'attuale fase, nella prospettiva di assicurare che ogni eventuale attivazione delle prestazioni lavorative a distanza possa avvenire in condizioni idonee a garantire **funzionalità, sicurezza, continuità e qualità del servizio scolastico**.

Il Dirigente Scolastico conferma, infine, la propria **disponibilità al confronto con le RSU e le Organizzazioni Sindacali aventi titolo**, nell'ambito delle procedure e delle competenze previste dal vigente CCNL, al fine di esaminare gli elementi sopra rappresentati e ogni eventuale ulteriore proposta o osservazione.

Il Dirigente Scolastico **assume, altresì, l'impegno a riesaminare la materia qualora intervengano modifiche significative nelle dotazioni tecnologiche disponibili, nelle risorse umane e finanziarie, nelle condizioni organizzative e funzionali, nonché nella normativa o nella disciplina contrattuale di riferimento, al fine di verificare nuovamente la sussistenza dei presupposti per una possibile attivazione delle modalità di lavoro agile e di lavoro da remoto.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dr.ssa Francesca Arena

documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa